

N. R.G. 299/2023



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| dott. Monica Attanasio   | Presidente   |
| dott. Luigi Pagliuca     | Giudice      |
| dott. Cristiana Bottazzi | Giudice rel. |

nel procedimento unitario iscritto al n. 299-1/2023 p.u.,

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata di:

**ANGELO BRENZAN (C.F. BRNNGI54B15A539O)**

**visto** il ricorso ex art. 268, comma 2, CCII presentato da Pubblifest Soc. Coop. a r.l., con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Angelo Brenzan;

**rilevato** che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40, comma 8, CCII a mezzo Ufficiale Giudiziario e che il debitore si è costituito, non opponendosi alla richiesta del ricorrente;

**ritenuta** la propria competenza per territorio ex art. 27 CCII atteso che il debitore risiede in Castagnaro (VR), Via Baracchine n. 163, e dunque in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;

**ritenuta** la legittimazione del ricorrente, che vanta un credito di € 28.807,38 fondato sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Rovigo n. 334/2022 emesso nei confronti dell'associazione 'Gruppo Culturale Polentari', con sede in Badia Polesine, notificato unitamente ad atto di precetto all'odierno debitore ai sensi dell'art. 38 c.c., nella sua qualità di legale rappresentante di tale associazione;



**ritenuta** la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

1) il debitore non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale, e nemmeno a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

2) l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore ad € 50.000,00, dovendo sommarsi al debito nei confronti del ricorrente (€ 28.807,38) i debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione (€ 64.766,58) e il debito, non contestato da parte resistente, vantato dal creditore procedente nell'esecuzione presso terzi n. R.E. 598/20 Tribunale di Verona (€ 87.027,32);

3) il debitore versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) CCII, atteso che la sua incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni è comprovata dal protratto inadempimento nei confronti del ricorrente, che vanta un credito fondato su titolo esecutivo giudiziale, ma anche dall'esito negativo del pignoramento presso terzi tentato da quest'ultimo, oltre che dalla pendenza di altre pregresse procedure esecutive promosse da altri creditori e, infine, dalla non contestazione da parte dello stesso debitore;

**rilevato** che il debitore ha espressamente dichiarato che non intende valersi dell'eccezione ex art. 268 co. 3 CCII, con ciò rinunciando a chiedere l'attestazione da parte dell'OCC dell'impossibilità di acquisire attivo;

**osservato** che la determinazione della quota di reddito del debitore esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) CCII sarà determinata con successivo provvedimento del giudice delegato, dietro istanza da presentarsi senza indugio a cura del liquidatore, non appena lo stesso abbia acquisito sufficienti informazioni in ordine al reddito percepito dal debitore ed alle spese necessarie per il suo mantenimento;

**considerato** che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII, e che pertanto non potrà proseguire la procedura esecutiva mobiliare n. 598/22 r.g.e.m. Trib. Verona a cui si fa riferimento in ricorso, con conseguente versamento alla procedura di liquidazione controllata delle somme sino ad ora accantonate (che verranno destinate ai creditori) e cessazione per il futuro della trattenuta da parte dell'INPS;

**considerato**, per altro verso, che dovrà cessare anche l'ulteriore trattenuta per cessione volontaria del quinto della pensione. Deve infatti darsi continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale sul punto sotto il vigore della L. n. 3/12, secondo cui la cessione del quinto dello stipendio/pensione è inopponibile alla procedura di liquidazione, atteso che: 1) per effetto della



stipula di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio il creditore acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di cessione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della stipula del contratto; 2) che pertanto il trasferimento del credito relativo alla quota di stipendio si verifica solo nel momento in cui lo stesso venga ad esistenza; 3) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale *a fortiori* per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14-ter, 14-quinquies, art. 14-decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCII, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCII, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII);

**considerato**, quanto alla durata della procedura, che, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 6/24: 1) *“la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende... dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura”* (in questi termini la citata sentenza); 2) può quindi essere confermato l'orientamento già espresso da questo Tribunale (v. sentenza del 20.9.2022) con le ulteriori precisazioni seguenti; 3) l'apprensione di quote di reddito può avvenire solo fino al momento della dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e, quindi, al massimo per il triennio successivo all'apertura; 4) qualora sia dichiarata l'esdebitazione, l'attività di liquidazione può proseguire solo in relazione ai beni ancora presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; 5) in particolare, la prosecuzione dell'attività liquidatoria in tal caso, pur essendo prevista solo dall'art. 281, c. 5 CCII, si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 CCII e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281 CCII, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; 6) in questo caso, la prosecuzione dell'attività di liquidazione deve avvenire comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII; 7) qualora l'esdebitazione non sia dichiarata, la procedura prosegue, anche con l'apprensione delle quote di reddito, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo



sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;

**considerato**, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 281 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;

**considerato** che, in vista delle valutazioni che dovranno essere operate ai fini dell'esdebitazione, è opportuno sin d'ora che il liquidatore nella prima relazione periodica (ossia in quella da depositare entro il 30.6.24) provveda ad individuare in modo analitico le cause del sovraindebitamento. Sotto questo profilo è quindi necessario che il liquidatore ricostruisca ed esponga lo sviluppo nel tempo sia della capacità reddituale del debitore, sia della maturazione del debito, in modo da individuare il momento in cui si è determinata la condizione di squilibrio irreversibile che ha generato l'attuale condizione di sovraindebitamento, verificando anche le ragioni per le quali è stato assunto il debito non più sostenibile.

**P.Q.M.**

**Visto Part. 270 CCII,**

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Angelo Brenzan (C.F. BRNNGI54B15A539O), nato a Badia Polesine (RO) il 15.2.1954 e residente in Castagnaro (VR), Via Baracchine n. 163;
- 2) nomina Giudice Delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
- 3) nomina liquidatore la Dott.ssa Edda Sebastiano;
- 4) ordina al debitore ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett c) CCII di depositare **entro sette giorni**: -) le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio; -) i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (se presenti); -) l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché del domicilio digitale;
- 5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà



loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

- 6) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) dà atto che per effetto dell'apertura della presente procedura ed a partire dal mese successivo alla notifica della presente sentenza all'INPS (a cura del liquidatore), dovrà cessare la trattenuta del quinto della pensione compiuta in virtù della cessione volontaria con scadenza ammortamento ad agosto 2029;
- 8) **dispone che il liquidatore:**

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona nonché provveda alla sua trascrizione presso i Registri Immobiliari ed il Pubblico Registro Automobilistico (qualora nel patrimonio da liquidare siano compresi beni mobili registrati e beni immobili). L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

- notifichi la sentenza al debitore e ai creditori ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere affidata (in sua rappresentanza) ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere affidata (in sua rappresentanza) ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato. Si segnala sin d'ora che, all'esito della pronuncia del provvedimento sull'esdebitazione, il liquidatore provvederà ad aggiornare il programma di liquidazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;



- inoltri tempestivamente al giudice, al più tardi al momento del deposito del programma di liquidazione, la richiesta di determinare ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) CCII la quota di reddito esclusa dalla liquidazione, che il debitore potrà trattenere per far fronte alle esigenze di sostentamento del proprio nucleo familiare; nell'istanza il liquidatore dovrà specificare l'ammontare delle spese mensili necessarie per il mantenimento familiare esprimendosi sulla loro congruità;
- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2024) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori. Nel primo rapporto riepilogativo dovranno essere esposte in modo analitico le cause del sovraindebitamento, nel senso precisato nella parte motiva;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

**Manda alla cancelleria per la comunicazione al Ricorrente, al Liquidatore nonché al Giudice della procedura esecutiva mobiliare Trib. Verona n. 598/20 r.g.e.m..**

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 2.2.2024.

Il Giudice est.

dott. Cristiana Bottazzi

La Presidente

dott. Monica Attanasio

Copia analogica estratta dal fascicolo telematico oggi 20/02/2024  
Iscritta al n. 22/24 Liquidazione Controllata CCI

pagina 6 di 6

FUNZIONARIO C.C.I.A.A.

*(Cristiana Bottazzi)*  
*Guerra*

